

**REGIONE SARDEGNA**  
**Provincia di Olbia-Tempio**  
**Comune di MONTI**

# Piano di Classificazione Acustica

COMMITTENTE:  COMUNE DI MONTI	ALLEGATO:  <b>02</b> .rev.1
ELABORATO:  NORME DI ATTUAZIONE REGOLAMENTO ACUSTICO	DATA:  Glu 2013
PROGETTISTA:  Ing. Sandro Mucelli Tecnico Competente in Acustica n. 230 R.A.S.	COLLABORATORI:  Dott.ssa Maria Serena Pirisino
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Geom. Pierfranco Isoni	ADOZIONE:  APPROVAZIONE DEL:

**COMUNE DI MONTI**  
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

**NORME DI ATTUAZIONE  
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N.447  
"Legge Quadro sull'inquinamento acustico"

*Adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n. ....del Pubblicato all'Albo Pretorio dal  
.....al.....*

## INDICE

INDICE .....	1
CAPO I - Generalità .....	3
Articolo 1 - Oggetto.....	3
Articolo 2 - Riferimenti legislativi .....	3
Articolo 3 - Competenze Comunali.....	4
Articolo 4. Esclusioni .....	4
Articolo 5 - Definizioni .....	4
CAPO II - Classificazione Acustica del Territorio Comunale.....	6
Articolo 6 - Il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale - Zone omogenee .....	6
Articolo 7 - Criteri generali .....	7
Articolo 8 - Elaborati costituenti il piano di classificazione acustica .....	7
Articolo 9 - Zone particolari .....	8
Articolo 10 - Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto.....	8
Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto ferroviario .....	8
Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto stradale .....	8
Articolo 11 - Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto.....	9
Esclusioni .....	10
Articolo 12. Fasce di transizione .....	10
Articolo 13. Criteri specifici.....	11
Articolo 14. Approvazione ed aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica.....	12
CAPO III - Limiti .....	13
Articolo 15. Valori limite di emissione .....	13
Articolo 16. Valori limite assoluti di immissione .....	13
Articolo 17. Valori limite differenziali di immissione.....	14
Articolo 18. Valori di attenzione.....	14
Articolo 19. Valori di qualità .....	15
CAPO IV - Sorgenti sonore - Prescrizioni .....	16
Articolo 20- Sorgenti sonore generiche .....	16
Articolo 21- Sorgenti sonore industriali a ciclo continuo .....	16
Articolo 22. Infrastrutture di trasporto .....	16
A) Inquinamento acustico derivante da traffico veicolare .....	16
B) Inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.....	17
Articolo 23. Sistemi di allarme.....	17
Articolo 24 - Cantieri edili.....	18
Articolo 25 - Sorgenti sonore interne ad edifici .....	18
Articolo 26 - Sorgenti sonore legate ad attività di manutenzione verde pubblico e privato – attività di igiene del suolo .....	18
Articolo 27 - Sorgenti sonore in luoghi di intrattenimento con impianti elettroacustici per la diffusione musicale - Dehors .....	19
Articolo 28 - Controlli e misure .....	19
Articolo 29 - Gestione del territorio – Aree con differente classificazione acustica .....	19

*PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI MONTI*  
**Norme di Attuazione e Regolamento Acustico**

---

Articolo 30 - Gestione del territorio – Fasce cuscinetto.....	20
CAPO V - Autorizzazioni in deroga.....	21
Articolo 31 - Generalità.....	21
Articolo 32 - Procedura di autorizzazione.....	21
Articolo 33 - Autorizzazione in deroga - Richiesta.....	22
Articolo 34- Autorizzazione in deroga - Rilascio.....	22
CAPO VI - Prevenzione dell'inquinamento acustico.....	23
Articolo 35. Provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento acustico.....	23
Articolo 36. Previsione di impatto acustico.....	23
Articolo 37. Valutazione previsionale del clima acustico (V.C.A.).....	25
Articolo 38. Requisiti acustici passivi degli edifici.....	27
Articolo 39 - Valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici.....	28
Articolo 40 - Certificato di agibilità degli edifici.....	29
Articolo 41. Attività temporanee rumorose.....	29
Articolo 42. Attività religiose e manifestazioni tradizionali.....	31
CAPO VII - Risanamento.....	32
Articolo 43. Piani di risanamento acustico delle imprese.....	32
Articolo 44. Piani di risanamento acustico comunale.....	33
CAPO VIII - Varianti al P.U.C., revisione della classificazione acustica.....	35
Articolo 45. Richieste revisione Piano di Classificazione Acustica.....	35
Articolo 46 - Aree per attività estrattiva.....	35
CAPO IX - Controlli e sanzioni.....	36
Articolo 47. Controlli.....	36
Articolo 48. Ordinanze contingibili ed urgenti.....	36
Articolo 49 - Superamento dei valori limite.....	37
Articolo. 50 - Attività temporanee.....	37
Articolo 51 - Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche.....	37
Articolo 52 - Valutazione di impatto, clima acustico, requisiti acustici degli edifici.....	37
CAPO X - Disposizioni finali.....	38
Articolo 53. Abrogazione di norme.....	38
Articolo 54. Approvazione ed entrata in vigore.....	38
Moduli amministrativi.....	39

## CAPO I - Generalità

### **Articolo 1 - Oggetto**

Il presente regolamento completa la documentazione relativa al piano di classificazione acustica (PCA) e stabilisce le modalità di attuazione, per quanto di competenza del comune di Monti delle disposizioni legislative statali e regionali in materia di prevenzione e di contenimento dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo, senza sostituire in nulla le disposizioni di legge e gli strumenti urbanistici vigenti nazionali e regionali.

Le norme stabilite dal presente regolamento hanno finalità di tutela dell'ambiente esterno e degli ambienti abitativi dalle alterazioni conseguenti al rumore prodotto dalle attività umane, nonché di salvaguardia del benessere delle persone in relazione all'inquinamento acustico dei suddetti ambienti, attraverso l'adozione di misure di prevenzione per tutto il territorio comunale e di misure di risanamento delle aree acusticamente inquinate.

### **Articolo 2 - Riferimenti legislativi**

Il presente regolamento assume come principali riferimenti legislativi la Legge 26.10.95 n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 62/9 del 14.11.2008 avente per oggetto "Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale" e disposizioni in materia di acustica ambientale, ed i loro provvedimenti attuativi. Si fa riferimento inoltre alle altre disposizioni legislative in materia di seguito riportate:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- Decreto Ministeriale 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215 "Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- Decreto Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore";
- Decreto 11 novembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare", a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 1998 n. 120 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'attività del tecnico competente in acustica ambientale", ai sensi dell'art.3 comma 1, lettera b) e dell'art. 2 commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico";
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n.304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche", a norma dell'art.11 della legge 26 novembre 1995,n.447;

- Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell' 8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

Per argomenti non trattati nel presente documento si deve fare riferimento alla normativa generale che disciplina il settore ed alle disposizioni degli strumenti urbanistici fra cui, primo per importanza, il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.).

### **Articolo 3 - Competenze Comunali**

Sono di competenza del Comune, secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 14 della Legge 447/95:

- La classificazione del territorio comunale in zone acustiche, secondo i criteri stabiliti dalla normativa;
- Il coordinamento degli strumenti urbanistici con la zonizzazione acustica *oppure* il coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
- La predisposizione e l'adozione di piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata, ove necessario, ai sensi e secondo i criteri dell'articolo 7 della Legge 447/95;
- L'individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse turistico attribuito dalla pianificazione regionale e provinciale, possono essere interessate da particolari limiti acustici;
- Il controllo circa il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, in accordo con quanto stabilito dalle regioni;
- L'adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- La rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni di cui al D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- L'autorizzazione, anche in deroga ai limiti stabiliti, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle presenti norme;
- Il controllo sull'osservanza:
  - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
  - della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine rumorose o da attività svolte all'aperto;
  - della disciplina e delle prescrizione tecniche relative all'attuazione delle competenze dei comuni;
  - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita secondo le disposizioni in materia di impatto acustico.

### **Articolo 4. Esclusioni**

Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:

- Le sorgenti sonore interne ai locali adibiti allo svolgimento di attività produttive, commerciali o professionali, limitatamente agli effetti che esse producono negli ambienti di lavoro delle attività medesime;
- Le sorgenti sonore connesse allo svolgimento di attività di tipo domestico, limitatamente agli effetti che esse producono negli spazi privati circostanti.

### **Articolo 5 - Definizioni**

Per il presente regolamento vengono assunte, in conformità alla Legge 447/95, al D.P.C.M. 1.3.1991, al D.M. 11.12.1996, al D.M. 31.10.1997 e al D.M. 16.3.1998, le definizioni riportate nell'allegato B.

**Accostamento critico:** l'accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A).

**Accostamenti critici rimossi:** accostamenti critici che, in seguito ad operazioni di omogeneizzazione sono stati eliminati; determinano delle potenziali criticità acustiche in quanto le attività localizzate nelle aree a classe più

alta, essendo interessate da una riduzione critica, devono rispettare limiti di emissione ed immissione più restrittivi di quelli appropriati alle proprie esigenze acustiche.

**Accostamenti critici residui:** accostamenti critici che non è stato possibile eliminare con l'omogeneizzazione o con l'inserimento di fasce cuscinetto.

**Area di studio:** l'area di studio rappresenta la porzione di territorio oltre la quale l'azione della componente rumore indotta dall'opera in progetto può essere considerata trascurabile. Nei casi più semplici essa può essere determinata empiricamente dal proponente, mentre in situazioni più complesse si farà riferimento a quanto segue:

“L'azione della componente rumore è considerata trascurabile quando il massimo rumore immesso dall'opera in progetto risulta conforme ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/97 “Valori limite delle sorgenti sonore” e risulti inferiore di almeno 5 dB(A) al valore minimo della rumorosità residua presente nell'area nel periodo di riferimento considerato (diurno o notturno). Il valore minimo della rumorosità residua di un'area è rappresentato dal valore del livello statistico L90 calcolato su base oraria.”

**Aree a superficie ridotta:** aree con superficie inferiore a 10.000 - 12.000 m<sup>2</sup> e non costituenti un isolato, che determinano processi di omogeneizzazione.

**Area Territorialmente Omogenea (A.T.O.):** parte di territorio comunale con caratteristiche acustiche omogenee individuato ai fini della procedura di classificazione acustica e costituito dall'unione di più U.A.O.

**Clima Acustico:** le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

**Fascia “Cuscinetto”:** parte di territorio non completamente urbanizzata, ricavata da una o più aree in accostamento critico al fine di rimuovere gli accostamenti critici; di norma le fasce cuscinetto sono delimitate da confini paralleli e distanti almeno 30 m.

**Impatto acustico:** alterazioni delle condizioni di clima acustico prodotte dall'inserimento di una nuova attività, infrastruttura o altro.

**Piano di Classificazione Acustica (PCA):** il prodotto finale dell'attività di suddivisione acustica del territorio in zone acustiche omogenee ai sensi della Parte I dell'allegato I alla Delibera della G.R. n. 62/9 del 14.11.2008.

**Ricettore:** qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo o ad attività lavorativa o ricreativa, comprese le relative aree esterne di pertinenza; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali vigenti alla data di presentazione della documentazione di impatto acustico.

**Tecnico competente in acustica ambientale:** la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7 della L. 447/95 ed il cui riconoscimento avviene sulla base dei requisiti specificati nella Parte VIII dell'allegato I alla Delibera della G.R. n. 62/9 del 14.11.2008.

**Unità Acusticamente Omogenea (U.A.O):** parte di territorio comunale con caratteristiche acustiche omogenee individuato ai fini della procedura di classificazione acustica con riferimento a parametri urbanistici, statistici e geografici. Costituisce l'unità di base su cui viene costruito il Piano di Classificazione Acustica. E' descritta nell'art. 12, Parte I dell'all. I alla Delibera della G.R. n. 62/9 del 14.11.2008.

## CAPO II - Classificazione Acustica del Territorio Comunale

### Articolo 6 - Il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale - Zone omogenee

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) della Legge 447/95, il Comune provvede alla suddivisione del territorio in zone acustiche omogenee corrispondenti alle sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997, approvando con deliberazione del Consiglio Comunale il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale (PCA). La suddivisione del territorio comunale in zone acustiche omogenee è basata sulle classi di destinazione d'uso del territorio descritte nella "Tabella 1 - Classi acustiche", della destinazione d'uso prevista dal P.U.C. , dalle relative norme tecniche di attuazione e da considerazioni di carattere urbanistico e ambientale. La descrizione delle classi territoriali di riferimento di cui al comma precedente costituisce solo indicazione di massima. La classificazione effettiva del territorio comunale è attuata con riferimento ai criteri definiti dagli articoli 8, 9 e 10 ed è riportata in dettaglio negli elaborati costituenti il PCA. A ciascuna zona acustica omogenea individuata dal PCA competono i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità definiti dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 (capo III). Per il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali e ferroviarie vengono stabilite le fasce di pertinenza definite nell'articolo 22 (capo IV), all'interno delle quali tali sorgenti sono soggette ai limiti specificati negli stessi articoli. Il processo progettuale del piano di classificazione acustica deve seguire regole specifiche indicate nella Deliberazione della G.R. 62/9 del 14.11.2008. Deviazioni rispetto a quanto prescritto dalle linee guida devono essere puntualmente giustificate nella relazione tecnico descrittiva accompagnante il piano di classificazione acustica e sono soggette ad approvazione da parte del competente ufficio della Provincia.

Ai fini della precisa identificazione dei confini delle aree, gli elementi di riferimento sono costituiti dagli ambiti territoriali definiti dal PUC. In caso di dubbi interpretativi specifici dovuti a frazionamenti per operazioni di dissociazione, di omogeneizzazione o di inserimento di fasce cuscinetto si segue il confine catastale.

Tabella 1 - Classi acustiche

<b>CLASSE I</b> <i>Aree particolarmente protette</i>	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
<b>CLASSE II</b> <i>Aree prevalentemente residenziali</i>	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
<b>CLASSE III</b> <i>Aree di tipo misto</i>	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.
<b>CLASSE IV</b> <i>Aree di intensa attività umana</i>	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
<b>CLASSE V</b> <i>Aree prevalentemente industriali</i>	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
<b>CLASSE VI</b> <i>Aree esclusivamente industriali</i>	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.



### Articolo 7 - Criteri generali

La redazione del PCA è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione Sardegna, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge 447/95. La classificazione del territorio viene operata avendo a riferimento il criterio di prevalenza delle attività insediate ed altri criteri e parametri di valutazione dettagliatamente descritti nella Relazione Tecnica del PCA. In sintonia con quanto previsto all'articolo 4, lettera a), della Legge 447/95 e all'articolo 2, comma 3, lettera c), della Legge Regionale 62/9 del 14.11.2008, si determina, come criterio basilare ai fini della formazione della zonizzazione, che zone confinanti, anche appartenenti a Comuni limitrofi, non possono assumere limiti assoluti, riferiti ai valori di qualità, che differiscano più di 5 dB(A) (criterio di gradualità).

















### Articolo 8 - Elaborati costituenti il piano di classificazione acustica

Il PCA comprende almeno i seguenti elaborati:

- Una relazione tecnica illustrativa, contenente tra l'altro:
  - precisazioni ed integrazioni, riferite alle caratteristiche specifiche del territorio, rispetto a quanto riportato nella normativa nazionale e regionale di riferimento;
  - descrizione dei rilievi strumentali (se effettuati) ed esposizione dettagliata dei loro risultati;
  - elenco delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale e, per ciascuna di esse, indicazione della classe di assegnazione ex D.P.C.M. 14.11.97 e dei relativi limiti, descrizione sommaria delle aree incluse ed eventuale citazione delle più significative;
- Uno o più elaborati grafici con planimetrie in scala, riportanti:
  - la suddivisione del territorio comunale in zone acustiche omogenee;
- le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie.

Nelle cartografie del PCA, per l'identificazione grafica delle aree si utilizza il seguente tipo di rappresentazione:

Tabella 2 - Rappresentazione delle Classi acustiche

Elemento	Colore		Tipo di tratteggio (tavole in b/n)	
Zona acustica omogenea di Classe I	verde		piccoli punti, bassa intensità	
Zona acustica omogenea di Classe II	giallo		piccoli punti, alta densità	
Zona acustica omogenea di Classe III	arancione		linee orizzontali, bassa densità	
Zona acustica omogenea di Classe IV	rosso		linee verticale, alta densità	
Zona acustica omogenea di Classe V	viola		tratteggio incrociato, bassa densità	
Zona acustica omogenea di Classe VI	blu		linee verticali, bassa densità	
Limite fascia "A" di pertinenza delle infrastrutture di trasporto	magenta		quadrati, alta densità	
Limite fascia "B" di pertinenza delle Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto	ciano		quadrati, bassa densità	

La suddivisione del territorio comunale in zone acustiche omogenee è stabilita dallo schema di azionamento riportato nelle tavole del PCA, che farà fede salvo contrasto esplicito con la norma scritta che prevale. Nel caso in cui dagli elaborati del PCA non si possa stabilire con certezza la zona acustica omogenea in cui è compresa

una specifica posizione, ad esempio qualora le verifiche riguardino una posizione situata sul confine tra due o più zone acustiche omogenee, si considera che la posizione appartenga alla zona acustica omogenea della classe cui competono i valori limite superiori tra quelli delle zone confinanti.

### **Articolo 9 - Zone particolari**

Sul territorio comunale vengono individuate alcune aree che per le loro caratteristiche sono soggette a regole aggiuntive rispetto a quanto prescritto per prime sei classi acustiche precedentemente descritte.

Tali aree sono le seguenti:

- Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto;
- Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto.

### **Articolo 10 - Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto**

Sono aree di larghezza variabile poste nell'intorno delle infrastrutture di trasporto ed all'interno delle quali, esclusivamente per le immissioni sonore prodotte dall'infrastruttura stessa, non si applicano i limiti definiti dal piano di classificazione acustica bensì quelli indicati dai decreti specifici riportati a seguire.

#### Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto ferroviario

La regolamentazione dell'inquinamento acustico prodotto da traffico ferroviario è dettata dal D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459. Per la trattazione completa si rimanda all'art. 22.

#### Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto stradale

La regolamentazione dell'inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare è riportata dal DPR n. 142 del 30 marzo 2004. Tale decreto istituisce delle fasce territoriali di pertinenza la cui ampiezza è funzione della tipologia di infrastruttura a partire dal confine stradale inteso come "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato". Per le strade di nuova costruzione i limiti sono definiti dalla seguente tabella:

Tabella 3 - Strade di nuova costruzione - Limiti all'interno delle fasce di pertinenza stradale secondo D.P.R. 142/2004

Tipo di strada (ex codice della strada)	Sottotipo di strada (secondo norme CNR 1980)	Ampiezza fascia (m)	Limiti per scuole, ospedali, case di cura e di riposo [dB(A)]		Limiti per altri ricettori [dB(A)]	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
A		250	50	40	65	55
B		250	50	40	65	55
C	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D		100	50	40	65	55
E		30	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in Tabella C del DPCM 14/11/97 ed in modo conforme alla zonizzazione acustica come prevista dall'art. 6 comma 1 lett. a) Legge n. 447/95			
F		30				

Nel caso in cui vengano realizzate nuove strade il Comune dovrà altresì assegnare una categoria fra quelle sopra descritte. Vale dunque la seguente tabella di corrispondenza per i limiti di rumore applicabili all'interno delle fasce di pertinenza.

Tabella 4 - Corrispondenze fra classificazione delle infrastrutture stradali e limiti di rumore applicabili all'interno delle fasce di pertinenza stradale definite dal d.P.R. 142/2004

Tipo di strada (ex codice della strada)	Ampiezza fascia (m)	Limiti per scuole, ospedali, case di cura e di riposo [dB(A)]		Limiti per altri ricettori* [dB(A)]	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Extraurbane e principali	250	50	40	65	55
Urbana di scorrimento e penetrazione	250	50	40	65	55
	150	50	40	65	55
Interquartiere	100	50	40	65	55
Strade di quartiere	30	50	40	Ricettori in classe II/III: 60 Ricettori in classe IV-V-VI: 65	Ricettori in classe II/III: 50 Ricettori in classe IV-V-VI: 55
Strade locali	30	50	40	Ricettori in classe II/III: 60 Ricettori in classe IV-V-VI: 65	Ricettori in classe II/III: 50 Ricettori in classe IV-V-VI: 55

(\*) I limiti si riferiscono ai valori misurati in facciata dell'edificio secondo D.M. 16/3/1998

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture affiancate ad una già esistente, la fascia di pertinenza acustica è calcolata dal confine stradale dell'infrastruttura esistente.

**Articolo 11 - Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto**

Si definisce a carattere temporaneo qualunque attività che si svolga in periodi temporali limitati e/o legati ad ubicazioni variabili. Le principali attività riconducibili alla suddetta tipologia sono (elenco non esaustivo):

- Attività musicali all'aperto (vedi Nota);
- Luna Park o circhi;
- Manifestazioni sportive effettuati al di fuori di impianti sportivi;
- Spettacoli pirotecnici;
- Cantieri edili, stradali ed assimilabili.

Fra le attività al punto a) di cui sopra si possono considerare anche le seguenti:

- attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;

- attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
- eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati.

Tutte le attività di cui sopra nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale, ad eccezione di apparecchi radiofonici o televisivi, sono tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga di cui trattasi; per le altre attività tale autorizzazione deve essere richiesta nei casi di possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore. Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga.

### Esclusioni

Ai sensi dell'art. 1 Parte V dell'allegato I alla Deliberazione della G.R. n. 62/9 del 14.11.08 sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione del presente articolo le feste religiose e laiche ed i comizi elettorali, nonché i cantieri edili a carattere di estrema urgenza. Tali attività dovranno comunque essere tempestivamente comunicate e motivate al Comune competente dal responsabile dell'attività.

Le attività rientranti fra quelle sopra elencate possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica (si veda il modello allegato al presente regolamento). La deroga autorizza al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esime il richiedente dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività. Le attività per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore devono svolgersi preferibilmente (ma non esclusivamente) nelle aree adibite a pubblico spettacolo descritte all'interno del Piano di Classificazione Acustica. Il Comune potrà eventualmente modificare o ampliare l'elenco delle aree adibite a pubblico spettacolo con apposita delibera.

Tabella 5 - Aree adibite a pubblico spettacolo individuate dal Piano di Classificazione Acustica

N.	Località	Area	Orari Invernali	Orari Estivi
1	Anfiteatro Comunale in via C.Battisti	A	08:00-22:00	07:00-01:00
2	Piazza Regina Margherita	B	08:00-22:00	07:00-01:00
3	Cantina Sociale del Vermentino	C	08:00-22:00	07:00-01:00
4	Centro Polivalente in via Cuccuruedre	D	08:00-22:00	07:00-01:00

### **Articolo 12. Fasce di transizione**

Allo scopo di rispettare il criterio di gradualità possono essere individuate ove necessario delle "fasce di transizione" interposte tra zone appartenenti a classi con limiti che differiscono di più di 5 dB(A), che vengono classificate come nominalmente appartenenti alla classe o alle classi intermedie tra le due e che non corrispondono, quanto a contenuti, alla descrizione delle classi data nella tabella 1. L'ampiezza delle fasce di transizione viene stabilita in funzione delle caratteristiche geografiche e urbanistiche delle zone acustiche da armonizzare, delle emissioni sonore delle sorgenti ivi presenti, e delle eventuale presenza di schermature naturali e/o artificiali. Per l'individuazione delle fasce di transizione si applicano i seguenti criteri:

- in caso di assenza di insediamenti in una delle zone acustiche da armonizzare, le fasce di transizione sono individuate all'interno di tale zona;
- in caso di assenza di insediamenti in entrambe le zone acustiche da armonizzare, le fasce di transizione possono essere individuate indifferentemente all'interno di una o dell'altra zona;
- in caso di presenza di insediamenti in entrambe le zone acustiche da armonizzare, le fasce di transizione devono essere individuate per quanto possibile nel perimetro delle zone appartenenti alla classe con i limiti più elevati.

### **Articolo 13. Criteri specifici**

Possono essere inserite in zone acustiche omogenee di Classe I esclusivamente le aree del territorio comunale nelle quali l'assenza di rumore costituisce elemento indispensabile per la loro adeguata fruizione. In particolare vengono identificate come candidate all'inserimento in zone di Classe I le aree comprendenti:

- ospedali, cliniche e case di cura;
- case di riposo;
- cimiteri;
- scuole;
- biblioteche;
- aree di particolare interesse urbanistico, intendendo come tali anche zone di particolare interesse sotto il profilo naturalistico, culturale, storico ed architettonico;
- aree destinate a parchi, anche privati, di rilevante importanza che assumono valenza di attrezzatura di livello urbano e territoriale.

Possono essere inserite in zone acustiche omogenee di Classe II le aree del territorio comunale in cui la funzione residenziale risulta prevalente e che presentano le seguenti caratteristiche:

- bassa densità di popolazione;
- nessuna o limitata presenza di attività commerciali, artigianali di servizio, terziarie e/o direzionali;
- assenza di attività distributive di grossa entità, industriali ed artigianali produttive;
- traffico veicolare di tipo prevalentemente locale (strade di distribuzione interna e/o strade con accorgimenti di protezione della percorribilità pedonale e ciclabile).

Al solo scopo di consentire la creazione di zone acustiche il più possibile omogenee, è ammessa la classificazione in zone acustiche omogenee di classe II anche di aree con attività produttive di piccola dimensione inserite nel tessuto residenziale in modo sporadico e disgiunte dalle altre aree artigianali e/o industriali, purché la modificazione del clima acustico provocato direttamente o indirettamente dalla loro presenza sia di entità limitata, ovvero se la destinazione produttiva risulta non confermata dal Piano Regolatore Generale vigente.

Possono essere inserite in zone acustiche omogenee di Classe III le aree del territorio comunale ricadenti nelle seguenti tipologie:

- aree residenziali con le seguenti caratteristiche:
  - 1) media densità di popolazione;
  - 2) presenza di uffici, attività commerciali, terziarie - direzionali in genere;
  - 3) limitata presenza di attività artigianali;
  - 4) assenza di attività industriali;
- aree urbane ed extraurbane adiacenti a strade interessate da traffico veicolare locale e di attraversamento (strade primarie e secondarie di interesse locale con prevalente componente di traffico leggero);
  - 1) aree rurali in cui si svolgono attività agricole che impiegano macchine operatrici.

Possono essere inserite in zone acustiche omogenee di Classe IV le aree del territorio comunale ricadenti nelle seguenti tipologie:

- aree residenziali con le seguenti caratteristiche:
  - 1) alta densità di popolazione;
  - 2) elevata presenza di uffici, attività commerciali, terziarie - direzionali in genere;
  - 3) presenza di attività artigianali;
  - 4) limitata presenza di attività industriali;

- aree urbane ed extraurbane adiacenti a strade di grande comunicazione interessate da intenso traffico veicolare con una significativa componente di traffico pesante (autostrade, circonvallazioni, strade primarie di interesse sovra comunale ed assi di scorrimento urbani ed extraurbani).

Possono essere inserite in zone acustiche omogenee di Classe V le aree del territorio comunale destinate prevalentemente ad insediamenti artigianali e industriali e con limitata presenza di insediamenti abitativi.

Possono essere inserite in Classe VI le aree del territorio comunale destinate esclusivamente ad insediamenti industriali e prive di insediamenti abitativi, fatta eccezione per le abitazioni ad uso del personale di custodia e/o dei titolari delle attività produttive.

La superficie lacustre assume la stessa classificazione del punto più vicino della terraferma, fino ad una distanza di cinquanta metri. Oltre tale distanza, la superficie lacustre è assegnata alle classi via via inferiori, con un passaggio di classe per ogni aumento della distanza di cento metri, fino al raggiungimento della classe I.

#### **Articolo 14. Approvazione ed aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica**

L'approvazione del Piano di Classificazione Acustica è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'articolo 42, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto delle procedure stabilite dalla Legge Regionale 62/9 del 14.11.08. Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale viene ordinariamente aggiornato ogni dieci anni, mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale. L'aggiornamento o la modifica del PCA può avvenire anche:

- contestualmente all'approvazione definitiva di varianti specifiche o generali del P.R.G., che comportino modifiche delle destinazioni d'uso per le parti di territorio interessate;
- contestualmente all'approvazione dei piani attuativi del P.R.G., limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi;
- in caso di sopravvenute modificazioni della normativa nazionale e/o regionale in materia che comportino una diversa definizione delle classi di riferimento delle zone acustiche omogenee;
- in caso di approvazione o modifica dei criteri tecnici definiti dalla Giunta Regionale ai sensi della Legge Regionale 62/9 del 14.11.08;
- in occasione della redazione di progetti esecutivi di opere pubbliche di competenza comunale ovvero al recepimento di progetti di opere pubbliche di livello superiore (provinciali, regionali, statali), che comportino modifiche delle destinazioni d'uso per le parti di territorio interessate.

## CAPO III - Limiti

### Articolo 15. Valori limite di emissione

Ad ognuna delle sei classi acustiche definite dal PCA sono assegnati dei valori limite come specificato dal DPCM 14 novembre 1997. Sono i valori massimi che possono essere emessi da una sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa.

I valori limite di emissione delle singole sorgenti sonore fisse sono espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata 'A' ( $L_{Aeq}$ ) riferito al tempo di riferimento ( $T_R$ ) diurno o notturno.

I valori limite di emissione delle singole sorgenti sonore fisse, distinti per classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella 6.

I valori limite di emissione delle singole sorgenti sonore mobili, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, sono stabiliti dalle norme di certificazione ed omologazione delle stesse.

Tabella 6 - Valori limite di emissione [ $L_{eq}$  in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65

### Articolo 16. Valori limite assoluti di immissione

I valori limite assoluti di immissione sono espressi in termini di livello di rumore ambientale (LA) riferito al tempo di riferimento ( $T_R$ ) diurno o notturno, e corrispondono ai valori massimi che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno o abitativo, misurati in prossimità dei ricettori. I valori limite assoluti di immissione, distinti per classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella seguente tabella 6:

Tabella 7 - Valori limite assoluti di immissione [ $L_{eq}$  in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

### Articolo 17. Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissione sono espressi in termini di livello differenziale di rumore ( $L_D$ ) riferito al tempo di misura ( $T_M$ ), e corrispondono ai valori massimi delle differenze tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti sonore attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) e si applicano esclusivamente all'interno degli ambienti abitativi. Tale limite è indipendente dalla classe acustica. I valori limite differenziali di immissione sono indicati nell'articolo 4, comma 1 del D.P.C.M. 14.11.1997, e sono pari a:

- 5 dB per il periodo diurno (06:00 – 22:00)
- 3 dB nel periodo notturno (22:00 – 06:00)

Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del D.P.C.M. 14.11.1997, i limiti differenziali non si applicano:

a) nelle zone classificate come aree esclusivamente industriali (zone di Classe VI);

b) se valgono entrambe le seguenti condizioni:

- il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno o a 40 dB(A) nel periodo notturno
- il rumore misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno o a 25 dB(A) nel periodo notturno;

c) alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

d) alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

e) alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;

f) impianti a ciclo continuo ai sensi dell'art.2 D.M. 11 dicembre 1996, esistenti alla data del 19 marzo 1997 e rispettanti i valori assoluti di immissione (nei limiti interpretativi della Circ. Min. Amb. 6/2004).

Ai fini dell'esclusione dall'applicazione dei limiti differenziali di cui al comma precedente, i titolari degli impianti a ciclo produttivo continuo producono idonea documentazione dimostrante il possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 11.12.1996 per detti impianti.

### Articolo 18. Valori di attenzione

I valori di attenzione sono espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata 'A' ( $L_{Aeq}$ ) riferito al tempo a lungo termine ( $T_L$ ), corrispondono ai valori che segnalano la presenza di un potenziale rischio per l'ambiente o la salute umana e possono essere valutati su due differenti tempi di misura:

a) se riferiti ad un'ora, sono pari ai valori di immissione incrementati di 10 dB in periodo diurno e 5 dB in periodo notturno;

b) se riferiti ai tempi di riferimento, sono pari ai valori limite di immissione assoluti.

I valori di attenzione, distinti per classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati nelle seguenti tabelle 8 e 9:

Tabella 8 - Valori di attenzione (TL relativo ad un'ora) [ $L_{eq}$  in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	60	45
II	65	50
III	70	55
IV	75	60
V	80	65
VI	80	75



Tabella 9 - Valori di attenzione (TL relativo ai tempi di riferimento) [Leq in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, i valori di attenzione non si applicano alle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, ed aeroportuali.

#### **Articolo 19. Valori di qualità**

I valori di qualità sono espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata 'A' (LAeq) riferito al tempo a lungo termine (TL). Corrispondono ai valori da conseguire nel tempo con le metodologie e tecnologie di risanamento disponibili al fine di realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge. I valori di qualità, distinti per classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella seguente tabella 10:

Tabella 10 - Valori di qualità [Leq in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	37	37
II	52	42
III	57	47
IV	62	52
V	67	57
VI	70	70

## CAPO IV - Sorgenti sonore - Prescrizioni

### **Articolo 20- Sorgenti sonore generiche**

Qualunque sorgente sonora attiva sul territorio comunale deve rispettare i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e riportati al paragrafo 2 secondo il piano di classificazione acustica del territorio comunale.

### **Articolo 21- Sorgenti sonore industriali a ciclo continuo**

Gli impianti a ciclo continuo (come definiti dal D.M. 30/11/1996) esistenti al 17 marzo 1997, inclusi in classi acustiche differenti dalla VI, non sono soggetti al limite differenziale di immissione se rispettano il limite assoluto di immissione. Gli impianti a ciclo continuo di nuovo insediamento devono essere inseriti solo nelle classi acustiche V o VI e sono soggetti al rispetto del limite di immissione differenziale. Si definiscono impianti a ciclo continuo:

- o quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni agli impianti stessi, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- o quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

### **Articolo 22. Infrastrutture di trasporto**

#### A) Inquinamento acustico derivante da traffico veicolare

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione nel territorio del Comune di Monti, ovvero le cui fasce di pertinenza, definite dall'articolo 3 del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 comprendono aree situate nel territorio del Comune di Monti, distinte in:

- a) infrastrutture stradali esistenti: quelle effettivamente in esercizio o in fase di realizzazione o per le quali sia stato approvato il progetto definitivo alla data del 16 giugno 2004;
- b) infrastrutture stradali di nuova realizzazione: quelle non ricadenti nella definizione della lettera a).

Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 per le infrastrutture stradali, di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni del D.P.C.M. 14.11.1997 riguardanti i valori limite di emissione, i valori di attenzione e i valori di qualità.

Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 per le infrastrutture stradali sono definite, a partire dal confine stradale e per ciascun lato dell'infrastruttura, le fasce di pertinenza acustica la cui ampiezza è fissata dalle tabelle riportate nelle tavole esplicative di progetto, in caso di fasce divise in due parti, la prima parte, più vicina all'infrastruttura, è denominata fascia A, e la seconda parte, più distante dall'infrastruttura, è denominata fascia B. Le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali sono identificate con specifico segno grafico nelle tavole del PCA.

Esclusivamente all'interno delle fasce di pertinenza acustica, ed esclusivamente per il rumore prodotto dall'infrastruttura stradale, valgono i valori limite di immissione indicati dalle tabelle 1 e 2 del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, riportate nelle tabelle.

All'esterno delle fasce di pertinenza acustica il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali concorre al rumore immesso nell'ambiente da tutte le sorgenti, che deve rispettare i valori limite assoluti di immissione di cui all'articolo 15.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, qualora i valori limite di cui al comma 4 o (all'esterno delle fasce di pertinenza acustica) i valori stabiliti dalla tabella C del D.P.C.M. 14.11.1997 non siano tecnicamente conseguibili ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato che il  $L_{eq}$  - misurato al centro stanza, a finestre chiuse, e ad 1,5 metri dal pavimento - rispetti i seguenti limiti:

- o 35 dB(A) in periodo di riferimento notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

- 45 dB(A) in periodo di riferimento diurno per le scuole;
- 40 dB(A) in periodo di riferimento notturno per gli altri ricettori di carattere abitativo.

All'interno delle fasce di pertinenza acustica le sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture stradali devono rispettare i limiti di emissione e di immissione.

#### B) Inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario

Le disposizioni del presente articolo, si applicano sia alle infrastrutture esistenti sia a quelle di nuova realizzazione nel territorio del Comune di Monti. Le fasce di pertinenza, definite dall'articolo 3 del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, saranno distinte in:

- tipo 1: infrastrutture ferroviarie esistenti e infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h;
- tipo 2: infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 Km/h.

Nel territorio di Monti sono presenti infrastrutture ferroviarie di tipo 1.

Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 per le infrastrutture ferroviarie non si applicano le disposizioni del D.P.C.M. 14.11.1997 riguardanti i valori limite di emissione, i valori di attenzione e i valori di qualità. Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 per le infrastrutture ferroviarie è definita, a partire dalla mezzera dei binari esterni una fascia di pertinenza di 250 metri per ciascun lato; per le infrastrutture ferroviarie di tipo 1, tale fascia è ulteriormente suddivisa in due parti denominate fascia A (i primi 100 metri) e B (dai 100 ai 250 metri). Le fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie sono identificate con specifico segno grafico nelle tavole del PCA.

Esclusivamente all'interno delle fasce di pertinenza, ed esclusivamente per il rumore prodotto dall'infrastruttura ferroviaria, valgono i valori limite di immissione indicati nelle tabelle.

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore prodotto dalle infrastrutture ferroviarie concorre al rumore immesso nell'ambiente da tutte le sorgenti, che deve rispettare i valori limite assoluti di immissione di cui all'articolo 15.

Ai sensi degli articoli 4, comma 5, e 5, comma 3, del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, qualora i valori limite di cui al comma 4 o (all'esterno delle fasce di pertinenza) i valori stabiliti dalla tabella C del D.P.C.M. 14.11.1997 non siano tecnicamente conseguibili ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzii l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti per il  $L_{eq}$  in dB(A):

- 35 dB(A) in periodo di riferimento notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 45 dB(A) in periodo di riferimento diurno per le scuole;
- 40 dB(A) in periodo di riferimento notturno per gli altri ricettori.

All'interno delle fasce di pertinenza, le sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture ferroviarie devono rispettare i limiti di emissione e di immissione di cui agli articoli 15, 16 e 17.

Per le parti del territorio appartenenti alla sovrapposizione di fasce di pertinenza di più infrastrutture ferroviarie, il rispetto dei limiti di cui al comma 4 e/o comma 6 deve essere verificato considerando separatamente ciascuna infrastruttura e le rispettive fasce di pertinenza.

#### **Articolo 23. Sistemi di allarme**

I sistemi di allarme legati alla segnalazione di eventi eccezionali finalizzati ad avvertire la popolazione o i sistemi indicanti servizi di emergenza (ambulanze, Polizia Municipale, ...) non sono soggetti ad alcun limite.

I sistemi di allarme antifurto di qualunque tipologia non sono soggetti ai limiti della classificazione acustica (né limiti assoluti né limiti differenziali) ma non devono avere funzionamento continuo. L'emissione sonora potrà avere durata continua per un tempo massimo di 2' nel caso di autovetture e 15' nel caso di abitazioni, uffici, negozi o altro tipo di edificio, al quale dovrà seguire un periodo privo di emissione sonora non inferiore a 60 secondi. L'evento non dovrà ripetersi più di tre volte con le tempistiche sopra specificate e tra un'attivazione e l'altra non devono trascorrere più di 3'.

### Articolo 24 - Cantieri edili

Le attività che producono emissioni sonore significative dovranno essere svolte in orari compresi dalle ore 7:30 alle 13:30 e dalle ore 15:00 alle 19:30 esclusivamente nei giorni feriali. Le attività che per la loro peculiarità devono essere svolte in intervalli temporali oltre quelli previsti o in giornate festive devono inderogabilmente essere soggette a specifica autorizzazione.

L'immissione massima consentita all'attività di cantiere misurata sulla facciata dell'abitazione più esposta (misurata ad 1 m dalla stessa) come livello equivalente medio sugli intervalli orari indicati deve rispettare i seguenti limiti:

Tabella 11 - Valori limiti cantieri edili [Leq in dB(A)]

Intervallo orario Limite di immissione [dB(A)]	Intervallo orario Limite di immissione [dB(A)]
7:30 - 13:30	65,00
15:00 - 19:30	

Nel caso di presenza di ricettori particolarmente sensibili (scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura) nell'area di interesse si applicano i seguenti limiti:

Tabella 12 - Valori limiti cantieri edili - ricettori sensibili [Leq in dB(A)]

Intervallo orario Limite di immissione [dB(A)]	Intervallo orario Limite di immissione [dB(A)]
7:30 - 13:30	50,00
15:00 - 19:30	

Oltre ai succitati limiti l'attività non deve produrre livelli di immissione misurati su intervalli di 1 ora, ad 1m della facciata degli edifici più esposti superiori ai seguenti:

Tabella 13 - Valori limiti cantieri edili - (TL relativo ad un'ora) [Leq in dB(A)]

Ricettore	Intervallo orario	Limite di immissione [dB(A)]
Scuole, ospedali, case di cura	1 ora qualsiasi nei periodi 7:30-13:30 / 15:00-19:30	55,00
Altri ricettori	1 ora qualsiasi nei periodi 7:30-13:30 / 15:00-19:30	70,00

Nel caso in cui i lavori riguardino ristrutturazione interna e conseguentemente le unità abitative siano nello stesso edificio dell'attività disturbante si applica un limite pari a 60 dB(A) (livello equivalente su base oraria) misurato all'interno dell'ambiente abitativo disturbato a finestre chiuse. In casi eccezionali possono essere autorizzati livelli superiori laddove non risultasse possibile tecnicamente contenere le emissioni sonore. In tal caso dovrà essere rigidamente fissato l'intervallo temporale. In tutti i casi non si applicano i limiti di immissione differenziale. Le apparecchiature e macchinari utilizzati devono rispondere ai requisiti di sicurezza della normativa specifica con particolare riferimento all'aspetto delle emissioni sonore.

In particolare le macchine ed attrezzature destinate ad essere usate all'aperto devono essere conformi alla normativa di omologazione e certificazione ed in particolare soddisfare i requisiti della direttiva 2000/14/CE (o dal suo recepimento d.lgs. n. 262 del 4 settembre 2002) laddove applicabile.

### Articolo 25 - Sorgenti sonore interne ad edifici

Le sorgenti sonore interne agli edifici (intesi come impianti di uso prescrizioni del D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Rientrano nel campo di applicazione gli ascensori, gli scarichi idraulici, rubinetteria, gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento. Altri tipi di sorgenti sono regolamentati dai regolamenti condominiali.

### Articolo 26 - Sorgenti sonore legate ad attività di manutenzione verde pubblico e privato – attività di igiene del suolo

Le operazioni di manutenzione del verde privato che utilizzano apparecchiature meccaniche, possono essere svolte solamente nei seguenti orari:

- Giorni feriali: dalle ore 08:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00;
- Giorni festivi: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Laddove applicabile, i macchinari utilizzati devono essere provvisti della marcatura relativa alla direttiva europea 2000/14/CE. Le attività di spazzamento del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento di rifiuti solidi urbani anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi, possono svolgersi in qualsiasi orario e si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui al presente regolamento senza che venga fatta esplicita richiesta.

Tuttavia, laddove le attività siano appaltate, l'azienda che stipula il contratto di servizio è tenuta a comunicare, su richiesta del Comune, le azioni di contenimento e gli accorgimenti organizzativi volti a minimizzare il disturbo alla popolazione, anche predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale. Sono escluse dalla regolamentazione le attività svolte in discarica.

### **Articolo 27 - Sorgenti sonore in luoghi di intrattenimento con impianti elettroacustici per la diffusione musicale - Dehors**

I luoghi di intrattenimento danzante al coperto e al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti del presente documento o eventualmente dei limiti concessi in deroga.

Tutti i luoghi di intrattenimento danzante, pubblico spettacolo, nonché dei pubblici esercizi utilizzando impianti elettroacustici di diffusione sonora sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

Per quanto riguarda i dehors, valgono le seguenti regole:

- se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) senza diffusione musicale si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui al presente regolamento senza che venga fatta esplicita richiesta;
- se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) con diffusione musicale vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui al presente regolamento, anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui al presente regolamento;
- se all'interno di cortili condominiali, anche senza diffusione musicale, si intendono autorizzate non in deroga, senza esplicita richiesta, e pertanto sono soggette ai limiti di cui al presente regolamento.

### **Articolo 28 - Controlli e misure**

La verifica dei livelli sonori prodotti dalle sorgenti sonore deve essere eseguita conformemente a quanto prescritto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Tali attività sono di competenza degli uffici comunali preposti, i quali potranno avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA o di consulenti tecnici qualificati come tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi dell'art.6 della Legge n. 447/95. I requisiti per le misure acustiche delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

### **Articolo 29 - Gestione del territorio – Aree con differente classificazione acustica**

La situazione definita dal Piano di Classificazione Acustica (PCA) discende direttamente dalla pianificazione determinata dalle scelte compiute a livello di P.U.C. e dalle regole imposte dalle linee guida regionali per la redazione di tale piano.

Il territorio risulta così suddiviso in aree codificate in classi acustiche le quali possono confinare con altre aree inserite in classi acustiche differenti. In tal caso si possono presentare tre differenti casistiche:

SITUAZIONE DI COMPATIBILITA' - le aree confinanti sono inserite in classi acustiche che differiscono tra loro di non più di una classe e conseguentemente i limiti previsti non differiscono per più di 5 dB. In tal caso si riscontra una compatibilità delle codifiche delle aree e non necessita alcun tipo di intervento;

**SITUAZIONE DI POTENZIALE INCOMPATIBILITA'** - le aree confinanti sono inserite in classi acustiche che differiscono tra loro per più di un salto di classe e conseguentemente i limiti previsti differiscono per più di 5 dB. Se le verifiche acustiche effettuate a seguito della classificazione acustica del territorio, non hanno evidenziato il superamento dei limiti previsti dalle rispettive classi non dovranno essere intraprese, momentaneamente, azioni di risanamento. La potenziale incompatibilità deve però essere periodicamente monitorata, poiché modifiche della situazione (variazione delle sorgenti, differente dislocazione,...) potrebbero portare al superamento dei limiti. In tal caso diventa automaticamente necessario prevedere apposito Piano di Risanamento Acustico.

**SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA'** - situazione analoga alla precedente in cui l'attività di misura condotta a seguito della classificazione acustica evidenzia il superamento dei limiti delle classi acustiche previste. In tal caso è necessario prevedere la realizzazione di un Piano di Risanamento Acustico, il quale deve individuare l'ambito territoriale di intervento e le relative azioni necessarie per riportare il clima acustico entro i limiti previsti dal PCA, integrandosi laddove possibile con evoluzioni urbanistiche degli altri strumenti.

### **Articolo 30 - Gestione del territorio – Fasce cuscinetto**

Le linee guida regionali relative alla redazione dei piani di classificazione acustica prevedono, al fine di evitare il contatto critico tra aree con più di un salto di classe acustica e conseguentemente situazioni di potenziale incompatibilità, laddove possibile, l'introduzione di fasce cuscinetto di larghezza minima di 50 m.

Per ovviare ad una situazione di incompatibilità si interviene quindi alterando la classificazione prevista della zona interessata; nel caso in cui l'introduzione delle fasce cuscinetto abbia elevato le classi acustiche delle aree interessate a tale operazione, al fine di prevenire conseguenze peggiorative del clima acustico per gli insediamenti ricadenti in tale aree si prevede che:

- gli insediamenti residenziali di nuova costruzione, così come nuovi edifici adibiti a scuole, case di cura, case di riposo, ospedali, devono essere autorizzati solo previa presentazione di apposita valutazione del clima acustico sottoscritta dal progettista o da tecnico competente in acustica e progettati in modo da garantire standard funzionali al completo abbattimento del rumore negli ambienti di vita;
- gli insediamenti di tipo produttivo e tutte le altre sorgenti di rumore devono rispettare i limiti definiti dalle fasce cuscinetto.

La valutazione di clima acustico può dare luogo alle seguenti situazioni:

- il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento rispetta i limiti di immissione previsti dalla classificazione acustica. In tal caso l'autorizzazione può essere concessa;
- il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento non rispetta i limiti di immissione assoluti previsti dalla classificazione acustica. In tal caso la valutazione deve indicare la provenienza dell'inquinamento acustico, individuando in tal modo le responsabilità dei soggetti. Se viene attribuita una responsabilità a carico di soggetti ben individuabili (insediamenti di tipo produttivo, infrastrutture...), sarà cura del Comune richiedere, attraverso i mezzi consentiti (ordinanze, prescrizioni...), il rispetto delle immissioni a tali soggetti, non trascurando peraltro di applicare le sanzioni previste dalla legge in caso di non rispetto dei limiti. In tali casi il Comune può altresì condizionare l'autorizzazione a costruire al rispetto del D.P.C.M. 5/12/1997, in particolare per quanto riguarda l'isolamento acustico di facciata, riservandosi di rilasciare il certificato di agibilità solo previa presentazione di un collaudo acustico eseguito da tecnico competente in acustica. E' da osservare che, per quanto riguarda il rumore da traffico, andranno applicati i limiti relativi alle fasce di pertinenza;
- il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento non rispetta i limiti di immissione differenziali, in tal caso bisogna valutare se l'applicabilità del criterio differenziale è dovuta all'opera in esame o preesistente. Nel primo caso sarà a carico del proponente l'opera conseguire il rispetto del limite, altrimenti dovrà essere individuato il titolare della sorgente a cui è imputabile la responsabilità del superamento del limite e sarà cura del Comune richiedere, attraverso i mezzi consentiti (ordinanze, prescrizioni...), il rispetto delle immissioni, con eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
  - In situazioni particolari laddove necessario e realizzabile sotto il profilo tecnico economico, la fascia cuscinetto è altresì utilizzata per interventi di protezione acustica passiva (barriere, terrapieni, ...).

## CAPO V - Autorizzazioni in deroga

### Articolo 31 - Generalità

Nelle aree **adibite a pubblico spettacolo** di cui all'art. 11 le attività rientranti fra quelle elencate ed in genere quelle temporanee potenzialmente rumorose possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione. Se la manifestazione/attività si svolge nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 5 del presente regolamento l'autorizzazione viene concessa senza ulteriori richieste da parte del Comune.

Negli **altri siti pubblici (non compresi nell'elenco delle aree adibite a pubblico spettacolo)** le attività rientranti fra quelle elencate all'art.11 ed in genere quelle temporanee potenzialmente rumorose possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica per un massimo di 15 giorni all'anno. Se la manifestazione/attività si svolge nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 5 del presente regolamento l'autorizzazione viene concessa senza ulteriori richieste da parte del Comune.

Negli **esercizi pubblici o in strutture che possono ospitare manifestazioni pubbliche** le attività rientranti fra quelle elencate all'art. 11 ed in genere quelle temporanee potenzialmente rumorose possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica per un massimo di 15 giorni all'anno. Se la manifestazione/attività si svolge nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 5 del presente regolamento l'autorizzazione viene concessa senza ulteriori richieste da parte del Comune. In questo caso non potranno essere concesse deroghe per periodi consecutivi superiori a 2 giorni.

Manifestazioni o attività di particolare interesse pubblico possono essere comunque autorizzate in deroga previa delibera della Giunta. In questo caso si terrà conto delle particolarità del caso e delle motivazioni; l'autorizzazione dovrà comunque chiarire i limiti temporali della manifestazione e i livelli massimi ammessi.

### Articolo 32 - Procedura di autorizzazione

La richiesta, secondo il modello allegato al presente regolamento, va indirizzata Servizio Ambiente/Ecologia del Comune di Monti, in carta libera almeno 15 gg prima dell'avvio delle manifestazioni/attività. Nella tabella a seguire si riportano i livelli massimi di immissione e gli orari concessi per le principali tipologie di attività in deroga.

Tabella 14 - Limiti di immissione per attività in deroga [Leq in dB(A)]

Tipo di attività	Limiti di orario	Livello massimo di immissione LAeq (*) [dB(A)]
Attività musicali all'aperto (si veda anche la Nota)	dalle 9.00 alle 24.00	70
	dalle 24.00 alle 01.00	65
	dalle 1.00 alle 2.00	60
Luna Park o circhi	dalle 9.00 alle 24.00	70
	dalle 24.00 alle 01.00	65
	dalle 1.00 alle 2.00	60
Manifestazioni sportive effettuati al di fuori di impianti sportivi	dalle 7.00 alle 24.00	70
Spettacoli pirotecnici	dalle 20.00 alle 24.00	-
Cantieri edili, stradali ed assimilabili	Vedi tabelle art. 15	Vedi tabelle art. 15

(\*) Misure eseguite su periodi di 30' sulla facciata del ricettore più esposto. Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.

I limiti in deroga sopra descritti non si applicano ai seguenti ricettori sensibili: ospedali, case di cura e di riposo. Per le scuole i limiti in deroga si applicano solo al di fuori dell'orario scolastico.

La procedura di autorizzazione prevede dunque due casi:

CASO A: la concessione della deroga risulta tacitamente rilasciata trascorsi 10 gg. dalla presentazione dell'istanza se viene dichiarato il rispetto dei livelli massimi di immissione e gli orari riportati nella tabella n. 12.

CASO B: nel caso in cui il richiedente non garantisca il rispetto dei limiti di immissione riportati nella tabella n. 5 o nel caso che le attività abbiano una durata superiore a quella prevista all'art. 22 o nel caso di altre attività ed in funzione della complessità o particolarità delle sorgenti sonore dell'attività oggetto di deroga, il Comune potrà richiedere che la richiesta d'autorizzazione sia accompagnata da una valutazione di impatto acustico più approfondita a cura di un tecnico competente in acustica ambientale. I cantieri stradali, la manutenzione del verde pubblico, le attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolte e compattamento dei rifiuti urbani appaltata o condotta dal comune sono automaticamente autorizzate in deroga. In sede di affidamento dell'incarico o di gara d'appalto la ditta che esegue le attività deve comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico e dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune. L'eventuale verifica dei livelli di immissione della attività temporanee sarà eseguita presso i ricettori potenzialmente più critici. Le attività temporanee che non sono state autorizzate in deroga ed i cui livelli di immissione superano i limiti previsti dal PCA verranno immediatamente sospese.

### **Articolo 33 - Autorizzazione in deroga - Richiesta**

La richiesta di autorizzazione in deroga deve contenere le informazioni tecniche contenute nel Modulo A allegato al presente Regolamento Acustico.

### **Articolo 34- Autorizzazione in deroga - Rilascio**

Entro 30 gg dalla richiesta di autorizzazione, acquisito il parere favorevole dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.S) e verificato dagli altri uffici competenti del rispetto di tutte le normative comunali, il Comune rilascia il provvedimento, oppure non si esprime avvalendosi del tacito assenso:

- se la richiesta è riferita ad una delle attività riportate nella tabella n. 5, con dichiarazione del rispetto dei limiti relativi, l'autorizzazione è concessa tacitamente, decorsi 30 gg. dalla data di presentazione;
- altrimenti l'autorizzazione, previo esame della documentazione fornita, potrà essere concessa con prescrizioni su livelli massimi consentiti, orari e precauzioni tecniche da prendere per contenere il disturbo;
- l'impossibilità di rispettare i limiti massimi richiesti dal Comune o la non compatibilità dell'attività richiesta con l'area in cui si va ad insediare, saranno causa di rifiuto del rilascio dell'autorizzazione.



## CAPO VI - Prevenzione dell'inquinamento acustico

### **Articolo 35. Provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento acustico**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della Legge 447/95, i provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento acustico sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. In tale ambito, tra gli interventi riconducibili alla competenza comunale, rientrano:

- a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, come stabiliti ai sensi della normativa vigente e dalla zonizzazione acustica;
- b) i provvedimenti e le prescrizioni relativi agli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
- c) la pianificazione urbanistica e gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili;
- d) il Piano Urbano del Traffico, di cui all'articolo 36 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285, tra le cui finalità figura la riduzione dell'inquinamento acustico, come specificato dalle Direttive emanate dal Ministero LL.PP. in G.U. n. 146 del 24 giugno 1995.

### **Articolo 36. Previsione di impatto acustico**

Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Legge 447/95, e in applicazione delle direttive approvate dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n.62/9 del 14.11.2008, le domande di Permesso di Costruire e/o di Licenza d'Uso e/o di Nulla Osta all'Esercizio per nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, commerciali polifunzionali, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. Ferme restando le procedure inerenti la Valutazione di Impatto Ambientale per le opere e gli insediamenti ad essa sottoposti ai sensi dell'articolo 6 Legge 8 luglio 1986 n. 349, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della Legge 447/95, su richiesta del Comune, devono predisporre una documentazione di impatto acustico i seguenti soggetti:

- a. titolari dei progetti relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento di tutte le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale (ex l. 349/1988 e successive modifiche e integrazioni) oppure regionale (ex l.r. n. 40/1998 e successive modifiche e integrazioni);
- b. titolari dei progetti per la realizzazione, modifica e potenziamento delle seguenti opere, anche se non sottoposte a V.I.A. :
  1. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  2. strade di tipo A, B, C, D, E, F, secondo la classificazione di cui al D.L.vo 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
  3. discoteche;
  4. pubblici esercizi e circoli privati ove sono installati macchinari o impianti rumorosi e/o circoli privati e pubblici esercizi di cui all'art. 5, comma 1 lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287 nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago;
  5. impianti sportivi e ricreativi;
  6. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- c. **richiedenti il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive preventivamente individuate specificatamente e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.** Ai fini del presente regolamento, per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, si intendono esclusivamente i centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

- d. **richiedenti il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie relative a modifiche di destinazione d'uso di immobili esistenti da adibire ad infrastrutture o ad attività di cui ai precedenti commi b) e c);**
- e. **richiedenti rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili ed infrastrutture di cui ai punti b), c) e d);**
- f. **richiedenti licenze o autorizzazione all'esercizio di attività produttive.** Si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (ad esempio parrucchieri, manicure, lavanderie a secco, riparazione di calzature, di beni di consumo personali o per la casa, confezione di abbigliamento su misura, panetterie, pasticcerie, gelaterie, confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentarie, ecc.). Sono parimenti escluse dal campo di applicazione le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura (ad esempio assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici, lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafo gioielliero). Laddove sia richiesta la denuncia di inizio attività o atto equivalente, in sostituzione della domanda di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, la documentazione sarà presentata contestualmente a tale denuncia. La documentazione di impatto acustico, inviata al Comune di Monti, dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale in conformità alle linee guida regionali approvate con la Deliberazione della G.R. 62/9 del 14.11.08 All.I Parte IV e contenere almeno le seguenti indicazioni (laddove applicabili):
- a. indicazione della classificazione acustica dell'area di studio;
- b. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore esistenti *ante-operam* in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in considerazione delle previsioni del vigente P.R.G.C.;
- c. descrizione della tipologia dell'opera in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- d. descrizione degli orari di attività e di funzionamento degli impianti produttivi e sussidiari;
- e. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera e loro ubicazione, suddivise in sorgenti interne ed esterne, con l'indicazione dei dati di targa acustici. Questi ultimi sono relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore, impianti, macchinari o attività, nelle diverse situazioni di operatività e di contesto. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza sonora, dovranno essere riportati i livelli di emissione in termini di pressione sonora. Dovrà essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti tonali nello spettro di emissione sonora e, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente;
- f. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, orizzontamenti, tipi di murature, serramenti, vetrate, ecc.);
- g. planimetria generale dell'area di studio orientata ed aggiornata; nella planimetria deve essere identificata l'esatta ubicazione dell'opera, il suo perimetro e le sorgenti sonore principali presenti, con l'indicazione delle relative quote altimetriche. Deve inoltre essere fornita una descrizione delle zone confinanti l'opera, con l'identificazione degli edifici ad uso commerciale, dei ricettori sensibili (edifici ad uso residenziale, ospedali, scuole, ecc.) e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'opera, con l'indicazione delle distanze intercorrenti dall'opera stessa e le rispettive quote altimetriche;
- h. calcolo previsionale dei livelli sonori indotti dall'opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante, con particolare riferimento ai livelli sonori di emissione e di immissione assoluti. Dovrà, inoltre, essere effettuata una stima dei livelli differenziali di immissione sonora;
- i. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare sulle strutture viarie esistenti indotto dalla nuova opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante. Dovrà essere valutata, inoltre, l'eventuale rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli, nonché alle attività di carico/scarico merci;
- l. descrizione dei provvedimenti tecnici che si intendono adottare per il contenimento delle emissioni rumorose per via aerea e solida al fine di ricondurre i livelli sonori entro i limiti fissati dalla L. 447/95 e dai relativi decreti attuativi;
- m. esplicitazione dei limiti obiettivo da conseguire per ciascun ricettore individuato (valori assoluti di immissione, valori limite di emissione, e valori limite differenziali di immissione);

n. descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate e i limiti fissati dalla normativa sull'inquinamento acustico non fossero rispettati;

o. programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente allorché la realizzazione, modifica o potenziamento dell'opera sarà compiuta. La relazione contenente gli esiti delle misure di verifica dovrà pervenire entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui all'art.8, comma 4, della *Legge 447/95* dal soggetto competente al rilascio del provvedimento stesso;

p. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della *Legge 447/1995*, art.2, commi 6 e 7. La documentazione di impatto acustico deve risultare tanto più approfondita quanto più rilevanti risultino gli effetti del disturbo. L'omissione dei succitati elementi della documentazione è consentita se puntualmente giustificata.

I soggetti interessati depositano la documentazione di previsione di impatto acustico contestualmente alla domanda ovvero all'atto della presentazione dei progetti definitivi. Copia della documentazione di previsione di impatto acustico viene inoltrata al settore comunale competente per l'ambiente. Nell'ambito del procedimento, se ritenuto necessario dal Responsabile del Procedimento, il Comune acquisisce il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.S.) sulla documentazione presentata.

Esclusivamente per le richieste di Nulla Osta all'Esercizio, il Dirigente o il Responsabile del settore comunale competente esprime un parere sulla documentazione di previsione di impatto acustico presentata, prescrivendo l'adozione delle misure ritenute necessarie al fine di garantire il contenimento dei livelli di emissione o di immissione sonora entro i limiti stabiliti. In caso di esito negativo dell'esame della documentazione, il Responsabile del Procedimento potrà chiedere ulteriori approfondimenti o negare il rilascio della concessione, licenza od autorizzazione all'attività.

Per i progetti relativi a nuovi impianti e infrastrutture da adibire ad attività produttive non specificatamente individuate al momento della presentazione della richiesta di concessione edilizia/autorizzazione/DIA, dovrà essere allegata una autocertificazione in tal senso, sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante e del tecnico progettista.

In tali casi la documentazione di impatto acustico dovrà essere prodotta contestualmente alla presentazione della richiesta di rilascio di licenza o autorizzazione all'esercizio delle attività produttive definitivamente localizzate in detti immobili.

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ed è resa sulla base dei criteri emanati dalla Regione Sardegna ai sensi e con le modalità della Deliberazione Giunta Regionale n.62/9 del 14.11.2008.

Le modalità di svolgimento delle misurazioni fonometriche utilizzate per la previsione di impatto acustico, e la relativa presentazione dei risultati dovranno essere conformi alle disposizioni del D.M. 16.03.1998. Oltre al livello continuo equivalente ponderato 'A' ( $L_{Aeq}$ ), dovranno essere riportati, per ciascuna misura:

gli spettri in banda di terza d'ottava del livello continuo equivalente ( $L_{eq}$ ), del livello massimo ( $L_{Max}$ ) e del livello minimo ( $L_{Min}$ );

la distribuzione statistica dei livelli sonori o, in alternativa, i livelli percentili  $L_1$ ,  $L_5$ ,  $L_{10}$ ,  $L_{50}$ ,  $L_{90}$ ,  $L_{95}$  e  $L_{99}$ .

Dovrà inoltre essere evidenziata la presenza o l'assenza, nel rumore prodotto dalle sorgenti preesistenti e dalle nuove sorgenti introdotte dalle opere oggetto della previsione, di componenti impulsive, tonali, tonali di bassa frequenza, secondo le rispettive definizioni contenute nel D.M. 16.03.1998.

Nel caso in cui si preveda che tali attività possano produrre valori di emissione sonore superiori a quelli di legge, l'istanza dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore e la relativa documentazione, a firma del progettista o del tecnico competente in acustica ambientale, al Comune di Cagliari per il relativo nulla osta.

### **Articolo 37. Valutazione previsionale del clima acustico (V.C.A.)**

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della *Legge 447/95* e della Deliberazione della G.R. 62/9 del 14.11.08 All.I Parte IV, è fatto obbligo di produrre una relazione di valutazione previsionale del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione o alla trasformazione con mutamento della destinazione d'uso di edifici preesistenti finalizzati al riutilizzo degli stessi per gli usi consentiti in tali tipologie, delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'articolo 37, punti A e B.

Si intendono prossime alle opere di cui all'articolo precedente, punti A e B, le aree destinate a nuovi insediamenti residenziali poste, anche parzialmente, a meno di 100 metri da tali opere.

E' facoltà del Comune richiedere una relazione di valutazione previsionale del clima acustico per le aree destinate a nuovi insediamenti residenziali e poste, anche parzialmente, a meno di 100 metri dal perimetro dell'area di pertinenza di impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive o commerciali polifunzionali, o di infrastrutture stradali e ferroviarie. I soggetti interessati presentano la documentazione di valutazione previsionale del clima acustico all'atto della presentazione dei progetti.

La documentazione di valutazione previsionale del clima acustico viene inoltrata all'ufficio comunale competente per l'ambiente ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. Nell'ambito del procedimento, il Comune acquisisce il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente sulla documentazione presentata. Il Dirigente o il Responsabile del settore comunale competente può prescrivere, in fase di approvazione dei progetti relativi alle opere di cui ai commi 1 e 2, l'adozione delle misure ritenute necessarie al fine di garantire il contenimento dei livelli di immissione sonora presso i ricettori collocati nelle aree interessate entro i limiti stabiliti. La documentazione di valutazione del clima acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ed è resa sulla base dei criteri emanati dalla Regione Sardegna ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l) della Legge 447/95, e con le modalità di cui alla Delibera della G.R. 62/9 del 14.11.08 All.I, Parte IV artt. 4 e 5 e contenere almeno le seguenti indicazioni (laddove applicabili):

- descrizione della tipologia di insediamento previsto, della sua ubicazione e del contesto in cui si inserisce;
- indicazione degli accorgimenti progettuali nell'ubicazione degli edifici, delle aree fruibili nonché della distribuzione dei locali all'interno dell'edificio per minimizzare l'impatto acustico;
- planimetria dell'area di interesse con individuazione delle sorgenti sonore influenzanti l'insediamento;
- indicazione della classificazione acustica dell'area;
- descrizione e caratterizzazione delle principali sorgenti sonore presenti;
- quantificazione dei livelli sonori di immissione ai confini e all'interno dell'area occupata dall'insediamento. Nel caso in cui tali livelli fossero influenzati da infrastrutture di trasporto, questi dovranno essere quantificati separando il contributo delle infrastrutture e delle altre sorgenti.
- laddove la variabilità delle emissioni non rendano sufficientemente rappresentativo il livello di immissione, dovranno essere valutati altri indicatori quali livelli equivalenti orari o livelli percentili
- calcolo previsionale dei livelli di immissione differenziali in facciata o all'interno dell'insediamento;
- indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della Legge 447/1995, art.2, commi 6 e 7.

Le modalità di svolgimento delle misurazioni fonometriche utilizzate per la valutazione di clima acustico, e la relativa presentazione dei risultati dovranno essere conformi alle disposizioni del D.M. 16.03.1998. Oltre al livello continuo equivalente ponderato 'A' ( $L_{Aeq}$ ), dovranno essere riportati, per ciascuna misura:

- gli spettri in banda di terza d'ottava del livello continuo equivalente ( $L_{eq}$ ), del livello massimo ( $L_{Max}$ ) del livello minimo ( $L_{Min}$ );
- la distribuzione statistica dei livelli sonori o, in alternativa, i livelli percentili  $L_1$ ,  $L_5$ ,  $L_{10}$ ,  $L_{50}$ ,  $L_{90}$ ,  $L_{95}$  e  $L_{99}$ . Deve inoltre essere evidenziata la presenza o l'assenza nel rumore ambientale di componenti impulsive, tonali, tonali di bassa frequenza, secondo le rispettive definizioni contenute nel D.M. 16.03.1998.

La documentazione deve risultare tanto più approfondita quanto più rilevanti risultino gli effetti del disturbo. L'omissione dei succitati elementi di valutazione è consentita se puntualmente giustificata. In caso la documentazione previsionale di clima acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi. Nel caso la costruzione dei nuovi immobili avvenga in

prossimità di infrastrutture dei trasporti già esistenti per le quali sono state definite fasce di pertinenza con specifici limiti di rumore il proponente dovrà sostenere gli eventuali costi derivanti dal rispetto dei limiti di immissione. Anche nel caso di costruzione di nuovi immobili costruiti in prossimità di opere potenzialmente rumorose già esistenti il proponente dovrà sostenere gli eventuali costi derivanti dall'applicazione del criterio differenziale.

### Articolo 38. Requisiti acustici passivi degli edifici

Le richieste di permesso di costruire o di titoli equipollenti relative a nuove costruzioni e a interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere corredati di idonea documentazione attestante il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5.12.1997, secondo le modalità stabilite dalla Deliberazione della G.R. 62/9 del 14.11.08. È facoltà del Comune richiedere, in fase di rilascio di licenza d'uso o di certificato agibilità o abitabilità degli edifici, la presentazione di una relazione tecnica di collaudo redatta da un tecnico competente in acustica, attestante il rispetto - verificato mediante misurazioni in opera - dei requisiti acustici passivi previsti dal D.P.C.M. 5.12.1997.

Le disposizioni del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 si applicano nella progettazione e realizzazione di ambienti abitativi per i quali deve essere rilasciato il relativo titolo abilitativo. Si riportano di seguito, per maggior chiarezza, la classificazione degli edifici abitativi e la elencazione dei requisiti acustici previste dal D.P.C.M. 5/12/1997:

Tabella 15 - Classificazione degli ambienti abitativi

Categoria A: edifici adibiti a residenza ed assimilabili
Categoria B: edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed assimilabili;
Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative, di culto ed assimilabili
Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

Tabella 16 - Requisiti acustici degli edifici, loro componenti ed impianti- Indici di valutazione e livelli sonori massimi

Categorie	R'w	D <sub>2m,nTw</sub>	L'n,Tw	LASmax	LAeq
1.D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

Le grandezze di riferimento i metodi di calcolo e di collaudo sono definiti nelle norme seguenti: ISO 3382: 1997; EN ISO 140-7: 1996; EN ISO 717-1 -2 - 3: 1997; UNI 10708 -1-2-3: 1997.

T = tempo di riverberazione;
R'w = indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti;
D <sub>2m,nT,w</sub> = indice di isolamento acustico normalizzato di facciata;
L'n,Tw = livello di calpestio di solai normalizzato.
LASmax = livello massimo ponderato "A" con costante temporale "slow"
LAeq = livello equivalente ponderato "A"

In attuazione del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 è prescritta la presentazione della documentazione di Valutazione Previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, di cui all'art. 40 del presente regolamento, per le categorie di intervento sotto riportate:

- a. nuova costruzione o ampliamento di costruzioni esistenti;
- b. ristrutturazione edilizia;
- c. cambio di destinazione d'uso
- d. realizzazione di nuovi impianti tecnologici anche in sostituzione di impianti esistenti.

**Articolo 39 - Valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici**

Alle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di interventi edilizi compresi nelle categorie a), b), c), d) elencate nel precedente art. 39 deve essere allegata la seguente documentazione, sottoscritta dal progettista:

- a. relazione tecnica e di calcolo, atta a dimostrare il rispetto delle norme UNI EN 12354 o UNI TR 11175/2005 comprendente il calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico. Le conclusioni analitiche dovranno dimostrare che seguendo le indicazioni progettuali saranno verificati i valori imposti dal D.P.C.M. 5/12/97 per tutti i locali dell'opera realizzata.
- b. Elaborati grafici, in appropriato formato, costituiti da planimetrie, sezioni e particolari costruttivi che evidenzino gli interventi previsti ai fini del rispetto della normativa vigente in ambito di acustica, lo studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne, la scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue, lo studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso.
- c. Modalità di esecuzione, standard normativi e/o obiettivi qualitativi richiesti, modalità di collaudo finale delle opere e norme tecniche e di prodotto a cui dovranno sottostare i materiali adottati da inserire nel capitolato speciale d'appalto delle opere acustiche.
- d. Specifiche/schede tecniche per i silenziatori, materiali fonoassorbenti e/o fonoisolanti, prodotti antivibranti per macchinari e impianti, particolari materiali edili, prodotti resilienti vari e per la riduzione del rumore di calpestio.

Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi certificati. Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti. Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera. Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura. E' facoltà del progettista effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio. In ogni caso il Tecnico Competente dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali. Gli uffici comunali preposti al rilascio del titolo abilitativo alla edificazione provvedono a verificare la presenza, tra gli elaborati progettuali, della documentazione sopra richiamata attestante il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997. La documentazione previsionale di cui sopra deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta della concessione edilizia o atto equivalente, ovvero congiuntamente alla dichiarazione di inizio attività. La mancata presentazione della documentazione di cui sopra è causa di diniego del rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione dell'intervento per carenza di documentazione essenziale, o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività. Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A.S., la documentazione di cui sopra anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione. Alla dichiarazione di ultimazione dei lavori dovrà essere allegata l'attestazione, a firma del direttore dei lavori, di conformità delle opere realizzate al calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi dell'opera realizzata.

#### **Articolo 40 - Certificato di agibilità degli edifici**

Il rilascio del certificato di agibilità di:

- edifici adibiti a residenze o assimilabili;
- edifici adibiti a uffici e assimilabili;
- edifici adibiti ad alberghi e pensioni ed attività assimilabili;
- edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

è subordinato anche alla verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne agli edifici stessi, in conformità a quanto prescritto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

La conformità al D.P.C.M. 5/12/1997 dovrà essere dimostrata, ad opera ultimata, con la presentazione di apposita certificazione rilasciata da un tecnico competente in acustica ambientale abilitato che attesti la rispondenza dei requisiti acustici delle sorgenti sonore interne e dei requisiti acustici passivi dell'edificio e dei suoi componenti, sulla base delle prove di collaudo effettuate in corso d'opera o a conclusione dei lavori. La certificazione dovrà essere allegata al certificato di agibilità.

#### **Articolo 41. Attività temporanee rumorose**

Si definisce attività temporanea rumorosa qualsiasi attività comprendente lavori, manifestazioni o spettacoli, che si svolga in luoghi per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività, e che comporti il superamento dei limiti di emissione o di immissione assoluti e/o differenziali di cui agli articoli 14, 15 e 16 all'esterno delle aree in cui si svolge l'attività. In particolare, rientrano nella definizione di attività temporanee rumorose:

- a) i cantieri edili e stradali;
- b) i concerti e gli spettacoli musicali o teatrali svolti all'aperto o all'interno di locali non adibiti a tale scopo;
- c) le fiere e le esposizioni allestite all'aperto o in locali non adibiti a tale scopo;
- d) le manifestazioni sportive svolte al di fuori di impianti sportivi;
- e) le sagre e le feste popolari;
- f) le manifestazioni di piazza, i cortei e le processioni;
- g) i luna Park, i circhi e gli spettacoli viaggianti in genere;
- h) i mercati;
- i) la diffusione di pubblicità o di altre comunicazioni effettuata all'aperto per mezzo di impianti elettroacustici fissi o installati su mezzi.

Il Comune individua, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della Legge 447/95, le aree da destinarsi allo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto. Tutte le attività temporanee rumorose devono essere autorizzate. Ad esclusione di quanto stabilito ai commi 5 e 6, i soggetti interessati devono presentare, almeno trenta giorni prima della data di inizio prevista per l'attività, istanza di autorizzazione al Comune allegando adeguata documentazione contenente:

- dati identificativi del titolare, ovvero del legale rappresentante, ovvero del responsabile dell'attività;
- descrizione sintetica dell'attività, durata ed articolazione temporale prevista;
- elenco dettagliato delle apparecchiature, degli strumenti, degli attrezzi, degli impianti e dei mezzi di trasporto utilizzati, corredato dei dati relativi ai livelli sonori prodotti dalle principali sorgenti sonore;
- planimetria in scala opportuna con individuazione dell'area interessata e della dislocazione delle principali sorgenti sonore;
- descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali adottati per la limitazione del disturbo prodotto dalle emissioni sonore connesse all'attività.

La richiesta di autorizzazione viene inoltrata all'ufficio comunale competente per l'ambiente, contestualmente alla domanda di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività, ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. Trascorsi quindici giorni senza l'emissione di alcun provvedimento da parte del Comune, l'autorizzazione si intende comunque confermata.

Le seguenti attività si intendono sempre autorizzate:

- i cantieri edili e di qualsiasi altro genere, purché l'attività lavorativa si svolga nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00, e non sia previsto lo svolgimento delle seguenti attività:
  - ❖ demolizioni;
  - ❖ scavi di sbancamento;
  - ❖ scavi in sezione ristretta;
  - ❖ fresatura in parete;
  - ❖ utilizzo di motoseghe o di seghe elettriche;
  - ❖ utilizzo di battipalo
- lavori occasionali per manutenzione edilizia e/o piccole trasformazioni o installazione di impianti, purché aventi durata complessiva non superiore a tre giorni e siano svolte nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00;
- manutenzione del verde pubblico e privato, attività di hobbistica, bricolage, fai-da-te, purché svolte nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00 o nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

L'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee rumorose si intende implicitamente compresa negli atti autorizzativi rilasciati dal Comune per le seguenti attività:

- cantieri temporanei per lavori di manutenzione e di nuova costruzione di strade e reti tecnologiche;
- servizi di pulizia delle reti viabili e dei marciapiedi;
- sgombero neve;
- mercati all'aperto;
- manifestazioni sportive all'aperto, ad eccezione di sport motoristici;
- manifestazioni di piazza, cortei e processioni.

Lo svolgimento di attività temporanee rumorose non potrà essere autorizzato, in assenza di validi motivi tecnici o organizzativi che dovranno essere specificati nella richiesta di autorizzazione, negli orari seguenti:

a. per le attività con macchinari e/o attrezzature rumorosi: dalle ore 22,00 alle ore 8,00 ovvero le ore 9,00 nelle giornate festive. Nel periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre di ogni anno, il divieto di cui sopra si attua altresì nella fascia oraria tra le 12,30 e la 15,30. Sono da considerarsi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, macchinari e attrezzature pericolosi quelli di seguito indicati:

- taglia-asfalto a disco;
- sega a disco;
- martello demolitore e picconatore;
- compressore;
- trapano;
- perforatore (elettrico, idraulico o pneumatico);
- scarificatore;
- motosega;
- tosaerba con motore a scoppio;
- autobetoniera;
- betoniera;



- autoveicoli in genere PTT superiore ad 80 quintali;
- rullo compressore;
- escavatore;
- pala meccanica;

b. per le manifestazioni e gli spettacoli in luogo pubblico: dalle ore 24,00 alle ore 8,00.

L'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee rumorose potrà contenere prescrizioni relative a:

- a) valori limite delle emissioni sonore da rispettare al perimetro dell'area in cui si svolge l'attività ovvero presso le abitazioni maggiormente esposte;
- b) limitazioni dei giorni e degli orari di svolgimento dell'attività;
- c) accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per la limitazione del disturbo prodotto dalle emissioni sonore;
- d) obblighi e modalità di comunicazione preventiva alla popolazione interessata dalle emissioni sonore. Se non diversamente specificato, l'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee rumorose si intende rilasciata in deroga ai limiti assoluti di emissione di immissione e ai limiti differenziali di immissione stabiliti dal PCA. Per la verifica del rispetto dei valori limite eventualmente prescritti in fase di rilascio dell'autorizzazione non si applicano i fattori correttivi per la presenza di componenti impulsive, tonali, tonali di bassa frequenza previsti dal D.M. 16.3.1998.

#### **Articolo 42. Attività religiose e manifestazioni tradizionali**

L'uso di campane o di altre sorgenti sonore – come ad esempio impianti elettroacustici – installate presso edifici adibiti ad attività di culto o di rilevanza storica o testimoniale è consentito esclusivamente quando connesso allo svolgimento di funzioni e cerimonie religiose o a usanze e manifestazioni tradizionali. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'utilizzo delle suddette sorgenti sonore è soggetto alle norme relative alle sorgenti sonore fisse.

## CAPO VII - Risanamento

Il Piano di Risanamento Acustico (P.R.A.) rappresenta un progetto organico finalizzato a ristabilire in una data area le condizioni di clima acustico conformi alla tipologia di insediamenti presenti, relativamente a quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica. I piani di risanamento acustico si suddividono fondamentalmente in P.R.A. delle imprese e P.R.A. comunali, a seconda del soggetto responsabile del piano stesso.

### **Articolo 43. Piani di risanamento acustico delle imprese**

Ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, della Legge 447/95, secondo le direttive della Delibera G.R. 62/9 del 14.11.08, Parte II, le imprese e i titolari di sorgenti fisse ubicate sul territorio del Comune di Monti, o le cui emissioni sonore si propagano nel territorio del Comune di Monti, devono provvedere al rispetto dei limiti stabiliti dal PCA del territorio comunale entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione definitiva dello stesso, ovvero presentare entro lo stesso termine un piano di risanamento acustico, redatto o controfirmato da un tecnico competente in acustica ambientale, in conformità ai criteri emanati dalla Regione Sardegna in conformità alle su citate direttive.

Il Comune procede, secondo le modalità stabilite nella Parte II, direttive della Delibera G.R. 62/9 del 14.11.08, alla verifica del piano di risanamento acustico presentato, formulando, qualora lo ritenga necessario, prescrizioni relative a:

- ordine di priorità degli interventi di bonifica previsti;
- tempi di esecuzione degli stessi;
- svolgimento di rilievi fonometrici di verifica, da svolgersi dopo il completamento del piano ovvero in fasi intermedie, che dimostrino i risultati della bonifica dell'attività o di specifiche sorgenti.

Dalla suddetta verifica possono presentarsi i seguenti casi:

1) Rispetto di limiti; in tal caso non viene intrapresa alcuna azione

2) Mancato rispetto dei limiti; in tale evenienza:

- entro i sei mesi l'impresa interviene con azioni tali da riportare le proprie emissioni entro i limiti previsti;
- viene presentato un Piano di Risanamento Acustico al comune o alla provincia se l'impresa tratta beni o servizi soggetti ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale.

I Piani di Risanamento Acustico devono contenere almeno i seguenti elementi:

- Dati identificativi del legale rappresentante dell'attività;
- La tipologia di attività;
- La zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, e la classificazione urbanistica definita dal P.R.G.;
- Allegati grafici utili all'individuazione dell'area di intervento e della dislocazione delle sorgenti;
- Il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
- La caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
- La/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale:
  - le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
  - i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
  - le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
  - le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
  - i termini certi per l'adeguamento complessivo, precisando indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
  - la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente.

Il piano descritto in opportuna relazione tecnica deve essere redatto da tecnico competente in acustica ambientale. Nei casi di propria competenza il comune esamina il P.R.A. delle imprese valutando la congruità della programmazione temporale in funzione della complessità degli interventi, dell'entità del superamento dei limiti, della popolazione disturbata nonché dell'incidenza della spesa per l'intervento sull'impresa proponente. L'approvazione del P.R.A. può essere soggetta a prescrizioni. Il Comune può richiedere, a titolo di consulenza tecnica, il parere dell'ARPA competente per il territorio o avvalersi di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi regionali previsti dalla legge. La mancata risposta da parte del Comune alla presentazione del P.R.A. entro 180 giorni, rende automatica la sua approvazione con le modalità ed i tempi proposti. A tal fine nei quindici giorni successivi deve essere comunicata la data di inizio lavori al comune. Al termine dell'attività deve essere presentata una certificazione a firma di un tecnico competente in acustica ambientale attestante, sulla base delle prove di collaudo effettuate in corso d'opera o a conclusione dei lavori, il raggiungimento degli obiettivi del P.R.A. Dopo l'approvazione del P.R.A. l'impresa non è sanzionabile per i motivi oggetto di risanamento, salvo il mancato rispetto della tempistica degli interventi, dei relativi obiettivi o di eventuali prescrizioni. Per quel che concerne le infrastrutture di trasporto, i gestori sono tenuti al rispetto dell'articolo 10 comma 5 della L. 447/95.

L'adeguamento ai limiti derivanti dalla classificazione acustica deve essere in ogni caso conseguito, a decorrere dalla data di presentazione del piano di risanamento:

- o entro ventiquattro mesi per gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti;
- o entro trenta mesi per le altre sorgenti.

Gli interventi di bonifica dovranno in ogni caso essere realizzati nel minor tempo possibile, tenuto conto della articolazione complessiva del piano di risanamento e di una adeguata ripartizione temporale dell'impegno finanziario richiesto per il suo completamento. Eventuali deroghe, comunque non superiori ad ulteriori 12 mesi, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, in relazione a particolari difficoltà e complessità di ordine tecnico nella realizzazione degli interventi, comprovate da documentazione tecnica e progettuale limitatamente a sorgenti sonore operanti nel periodo diurno. Gli interventi finalizzati al contenimento delle emissioni sonore, qualora ritenuti gli unici e/o più validi ed efficaci per consentire il rispetto dei limiti previsti, possono essere autorizzati dal Comune, sentita la commissione edilizia e previo parere della competente A.S.L., anche in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico per quanto attiene gli indici di altezza, superficie, volume e distanza dai confini.

#### **Articolo 44. Piani di risanamento acustico comunale**

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge 447/95, entro dodici mesi dalla data di approvazione del Piano di Classificazione Acustica, il Comune adotta un piano di risanamento acustico:

- o in caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 14.11.1997;
- o qualora nella classificazione acustica del territorio per le zone già urbanizzate, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, non sia possibile rispettare il divieto di contatto tra aree con valori di qualità che si discostano di oltre 5 dB (presenza di aree già urbanizzate contigue con classificazione acustica che differisca di più di una classe, come previsto dal comma 1 lett. a) dell'art. 4 della L. 447/95).

Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della Legge 447/95, il Comune può adottare, un piano di risanamento acustico al fine di perseguire il raggiungimento dei valori di qualità.

I piani di risanamento acustico comunale sono adottati mediante deliberazione del Consiglio Comunale, e trasmessi alla Provincia e alla Regione entro trenta giorni dall'adozione. Il piano di risanamento acustico segue successivamente la procedura definita dalla Deliberazione della G.R. 62/9 del 14.11.08 Allegato I Parte II art. 3.

I contenuti, i criteri di redazione e le modalità di attuazione dei piani di risanamento acustico comunale sono stabiliti in accordo con le disposizioni dell'articolo 7 della Legge 447/95 e secondo le direttive della Delibera G.R. 62/9 del 14.11.08, Parte II, art. 3.

La redazione dei piani di risanamento acustico comunale recepisce i contenuti:

- 1) del piano urbano del traffico;
- 2) dei piani di risanamento acustico presentati dalle imprese ai sensi dell'articolo 42 del presente regolamento;
- 3) dei piani pluriennali di contenimento e di abbattimento del rumore presentati dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della Legge 447/95;

4) dei vincoli territoriali esistenti, riportati dal Piano Regolatore Generale.

I piani di risanamento acustico comunale stabiliscono le priorità di intervento tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione, riferiti a ciascuna delle sorgenti sonore considerate:

- a. l'entità dei livelli di inquinamento acustico prodotto;
- b. la quantità di popolazione interessata;
- c. la stima dei benefici ottenibili a seguito degli interventi di risanamento concretamente attuabili.

I piani di risanamento acustico comunale stabiliscono tempi e modalità di attuazione dei singoli interventi tenendo conto:

- o delle priorità stabilite in base ai criteri di cui al comma precedente;
- o dei mezzi economici e materiali necessari al completamento degli interventi;
- o delle risorse finanziarie disponibili, tenuto conto anche della possibilità di accedere ai contributi regionali erogati ai sensi dell'articolo 13 della Legge 447/95.

I P.R.A. devono essere redatti sotto la responsabilità e a firma di un tecnico competente in acustica ambientale.

I P.R.A. comunali, oltre che recepire eventuali piani pluriennali di contenimento delle emissioni sonore previste dalla L. 447/95, devono contenere in particolare:

- individuazione delle aree da risanare, individuate ai sensi della Classificazione Acustica;
- elenco delle sorgenti sonore i cui valori di emissione acustica risultino superiori a quelli consentiti dalla normativa vigente con indicazione della tipologia ed entità dei rumori emessi, incluse le sorgenti mobili;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eseguite;
- rappresentazione grafica delle sorgenti, da individuarsi in scala 1:5.000 o anche 1:2.000 per le zone densamente urbanizzate e in scala 1: 10.000 per il resto del territorio;
- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento di risanamento;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Il P.R.A. include nella sua programmazione anche i singoli P.R.A. delle imprese soggette a tale adempimento, se di competenza comunale.

## CAPO VIII - Varianti al P.U.C., revisione della classificazione acustica

Il Piano di Classificazione Acustica è soggetto a revisione ogniqualvolta venga modificato uno strumento urbanistico che possa avere influenza sul Piano di Classificazione Acustica (dunque quando vengono modificate destinazioni d'uso di porzioni del territorio comunale o aspetti rilevanti che incidono sulla introduzione di nuove sorgenti sonore sul territorio). La revisione del PCA avviene con le stesse modalità ed iter di approvazione con cui è stato realizzato il PCA, secondo quanto prescritto dalla Delibera della G.R. 62/9 del 14.11.08 Allegato I Parte I, art. 25. Nel dettaglio la revisione del PCA a seguito di variazione del PUC (qualunque tipo di variante che comporti la modifica delle destinazioni d'uso del territorio) segue l'iter qui riportato:

- 1) Contemporaneamente alla predisposizione della documentazione relativa alla variante urbanistica, redazione della relazione di "verifica di compatibilità acustica" (a firma di un tecnico competente in acustica unitamente all'urbanista estensore della variante) del nuovo strumento urbanistico, che accompagna come allegato il progetto preliminare dello strumento urbanistico stesso (variante o PRG).
- 2) Approvazione dello strumento urbanistico da parte dell'ente competente.
- 3) Revisione del Piano di Classificazione Acustica ed avvio dell'iter di approvazione in conformità alla Deliberazione della G.R. 62/9 del 14.11.08 Allegato I Parte I art. 25. Nel caso di varianti minori potrà essere evitato l'avvio immediato dell'iter di nuova approvazione del PCA, ma tale iter dovrà comunque essere intrapreso laddove, anche in assenza di varianti strutturali, siano decorsi 10 anni dalla data di approvazione del PCA.

### **Articolo 45. Richieste revisione Piano di Classificazione Acustica**

Richieste di revisione del piano di classificazione acustica possono essere avanzate al Comune di Monti. Le domande devono contenere almeno i seguenti elementi:

- Generalità del richiedente.
- Indicazione ed ubicazione dell'area oggetto di richiesta.
- Modifiche apportate dalla richiesta.
- Motivazione della richiesta.
- Finalità acustiche che si propone la modifica.

Gli uffici competenti valuteranno l'istanza presentata e risponderanno per iscritto al richiedente segnalando l'accettazione od il respingimento della richiesta con relative motivazioni.

### **Articolo 46 - Aree per attività estrattiva**

L'autorizzazione conseguita a livello provinciale o regionale da parte di nuove attività estrattive costituisce variante automatica "temporanea" al piano di classificazione acustica. Le aree individuate sono classificate in classe V o VI in funzione delle risultanze della valutazione di impatto acustico prodotta dal richiedente l'autorizzazione o da produrre se questa non fosse stata richiesta dall'ente autorizzante. Viene quindi redatta la documentazione della variante al piano di classificazione acustica che avrà una validità temporale strettamente legata alla durata dell'autorizzazione all'attività estrattiva. Eventuali attività o impianti funzionanti oltre i termini dell'autorizzazione dovranno essere gestiti secondo le normali procedure.

## CAPO IX - Controlli e sanzioni

### **Articolo 47. Controlli**

Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dal Comune nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Ai sensi dell'articolo 14 della Legge 447/95 e le direttive della Deliberazione della G.R. 62/9 del 14.11.08, il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- delle disposizioni e/o prescrizioni impartite in materia di contenimento dell'inquinamento acustico in fase di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio per le attività produttive, sportive e ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione della zonizzazione acustica e delle altre disposizioni emanate nell'ambito delle competenze stabilite all'articolo 3;
- della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione in materia di impatto acustico o di valutazione previsionale di clima acustico, fornita in fase progettuale e di concessione edilizia ai sensi dell'articolo 8 della Legge 447/95 per gli insediamenti, le attività e le infrastrutture ivi previste.

È facoltà del Comune avvalersi del supporto di tecnici competenti in acustica ambientale per le operazioni di controllo e rilevazione. Durante i controlli, tali tecnici sono affiancati da personale della Polizia Municipale.

A seguito di segnalazioni e/o di esposti pervenuti al Comando di Polizia Municipale, che provvederà ad effettuare un primo accertamento dello stato dei luoghi, ovvero su iniziativa del Comune, in relazione a situazioni di presunto inquinamento acustico, il Dirigente o il Responsabile del settore comunale competente richiede il supporto dell'ARPA, ovvero di tecnici competenti affiancati dalla Polizia Municipale per lo svolgimento dei sopralluoghi e degli accertamenti strumentali necessari. Sulla base dei verbali attestanti i risultati delle indagini svolte, qualora questi attestino il superamento dei limiti vigenti, il Sindaco emette ordinanza nei confronti dei titolari delle attività o delle sorgenti comprendente:

- comunicazione degli accertamenti svolti dall'ARPA o dai tecnici competenti incaricati dal Comune, allegando copia della relativa documentazione;
- intimazione di procedere alla rimozione delle cause dell'inquinamento riscontrato;
- tempi concessi per l'esecuzione delle opere necessarie;
- indicazione degli eventuali provvedimenti temporanei adottati in attesa del completamento delle opere di risanamento;
- indicazione dei provvedimenti previsti in caso di inottemperanza alle prescrizioni del provvedimento;
- eventuali sanzioni comminate.

### **Articolo 48. Ordinanze contingibili ed urgenti**

Ai sensi dell'Articolo 9 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze e con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, ivi compresa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 1.032,00 a EUR 10.329,00.

E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 659 del codice penale.

#### **Articolo 49 - Superamento dei valori limite**

Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile produca emissioni sonori tali da produrre un superamento dei valori limite di emissione o immissione (assoluto o differenziale) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 516,00 a EUR 5.164,00. La stessa sanzione è applicata nel caso del mancato rispetto dei limiti di immissione assoluto di attività in deroga autorizzate secondo quanto prescritto nel presente Regolamento.

#### **Articolo. 50 - Attività temporanee**

Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui all'art. 32, per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.447/95, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 258,00 a EUR 10.329,00. I titolari di autorizzazioni per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui al presente Regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 516,00 a EUR 5.160,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga sarà punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 258,00 a EUR 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti sopra verrà ordinata la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, si procederà alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

#### **Articolo 51 - Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche**

I titolari di pubblici esercizi con impianti elettroacustici non conformi ai dettami del DPCM 16 aprile 1999 n. 215 sono soggetti ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 516,00 a EUR 5.164,00. A seguito di sanzione i titolari hanno 30 gg di tempo per ottemperare ai dettami del suddetto DPCM. Trascorso tale periodo in assenza di riscontro il comune sospende la licenza al pubblico esercizio in attesa dell'adempimento.

#### **Articolo 52 - Valutazione di impatto, clima acustico, requisiti acustici degli edifici**

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95 i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 516,00 a EUR 5.160,00. In caso di reiterata inadempienza si procederà alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità.

## CAPO X - Disposizioni finali

### **Articolo 53. Abrogazione di norme**

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente adottate dal Comune di Monti in materia di inquinamento acustico.

### **Articolo 54. Approvazione ed entrata in vigore**

Il presente regolamento è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_.

Il provvedimento consiliare di approvazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi dal \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_ al \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_.



## MODULO A

### AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER MANIFESTAZIONI O ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE

Nome/Ragione Sociale del richiedente: \_\_\_\_\_

Indirizzo del richiedente e tel./cell.: \_\_\_\_\_

Denominazione della manifestazione/attività oggetto dell'autorizzazione in deroga: \_\_\_\_\_

Ubicazione dell'area di svolgimento: \_\_\_\_\_

Io sottoscritto, \_\_\_\_\_, responsabile della manifestazione/attività, dichiaro che la manifestazione/attività per la quale viene richiesto l'autorizzazione in deroga si svolgerà secondo le seguenti modalità:

Date	Durata	Orari * *	Immissione sonora * *
		Entro i limiti di cui alla tab.14 del Regolamento acustico? Si <input type="checkbox"/> No* <input type="checkbox"/>	Entro i limiti di cui alla tab.14 del Regolamento acustico? Si <input type="checkbox"/> No* <input type="checkbox"/>

\* Nel caso in cui la risposta alla domanda sia negativa sarà necessaria una Valutazione di impatto acustico ambientale secondo quanto previsto dal Regolamento acustico comunale.

\* \* campi da completare solo per attività di cantiere

Il richiedente: \_\_\_\_\_

Allego alla presente richiesta apposita valutazione di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale.

## MODULO B VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

Nome/Ragione Sociale del richiedente: \_\_\_\_\_  
Indirizzo del richiedente e tel./cell.: \_\_\_\_\_

Motivo della richiesta:

- 1) permesso di costruire per edificio di nuova costruzione:   
2) permesso di costruire per ampliamento/ristrutturazione edificio:

Ubicazione dell'immobile oggetto della richiesta:

\_\_\_\_\_

Io sottoscritto, \_\_\_\_\_, richiedente il permesso di costruire per l'immobile sopra citato, dichiaro che l'edificio sarà costruito nel rispetto del D.P.C.M. 5/12/1997. A tal fine allego alla presente richiesta:

1) valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici degli edifici (eseguita secondo quanto richiesto dall'art. 39 del regolamento acustico):

Si  No

2) valutazione di clima acustico\* a firma tecnico competente in acustica:

Si  No

\*La Valutazione di Clima acustico è richiesta solo se l'edificio si trova in prossimità di impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 36 del regolamento acustico.

Il richiedente: \_\_\_\_\_

Nota:

Il modulo B deve essere compilato solo dai privati cittadini.